

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-449	del 19/06/2012
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra ARPA - Sezione Provinciale di Bologna e ABOCA S.p.A per l'effettuazione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali nell'ambito del progetto di ricerca REACH	
Proposta	n. PDTD-2012-417 del 07/06/2012	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Ctr Cancerogenesi Ambientale E Valutazione Del Rischio	
Dirigente proponente	Colacci Annamaria	
Responsabile del procedimento	Colacci Annamaria	

Questo giorno 19 (diciannove) giugno 2012 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra ARPA - Sezione Provinciale di Bologna e ABOCA S.p.A per l'effettuazione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali nell'ambito del progetto di ricerca REACH

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 4, comma 1 della medesima legge regionale il quale dispone che Arpa è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 6 del tariffario delle prestazioni di Arpa, approvato con la D.G.R. n.2000 del 27/12/2011, il quale prevede che, per l'esecuzione di volumi di attività analitiche di valore superiore a Euro 20.000, Arpa possa stipulare appositi accordi con i clienti, applicando uno sconto del 10% sull'importo complessivo delle prestazioni, previa stipula di apposito accordo;

PREMESSO:

- che ABOCA S.p.A. Soc. Agr. di Sansepolcro ha richiesto ad ARPA la disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione ai fini dell'esecuzione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali, nell'ambito del progetto di ricerca REACH;
- che era stato concordato preventivamente tra ABOCA S.p.A. e ARPA - Sezione Provinciale di Bologna, uno schema di convenzione destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra le parti;
- che ARPA ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di quanto richiesto, anche a seguito di colloqui intercorsi tra le parti;

CONSIDERATO:

- che non è stato possibile giungere ad una formalizzazione preventiva della convenzione suddetta per problemi correlati al tempo che è intercorso tra l'accettazione tecnica da parte del richiedente e la formalizzazione amministrativa degli atti;
- che comunque era stata preventivamente effettuata un'attenta valutazione circa la compatibilità delle attività relative a tale convenzione con le esigenze e le priorità delle altre attività istituzionali della Sezione;

RILEVATO:

- che la convenzione decorre dal 15/01/2012 ed avrà validità fino al 14/01/2013;
- che per quanto riguarda l'attività prevista all'art.1 si fa esplicito riferimento al disciplinare tecnico, allegato alla convenzione quale parte integrante e sostanziale;
- che ABOCA S.p.A. corrisponderà ad ARPA, quale corrispettivo per le prestazioni oggetto della convenzione, l'importo di Euro 68.526,00 I.V.A. esclusa, come determinato dall'art. 4 dello schema di convenzione.
- che il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato da ABOCA S.p.A, secondo le modalità di cui all'art. 5 della convenzione;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente e che sia pertanto opportuno sottoscrivere con ABOCA S.p.A. la convenzione e il disciplinare tecnico (allegato alla convenzione stessa), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali - All. sub A - per l'effettuazione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali nell'ambito del progetto di ricerca REACH;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Cancerogenesi Ambientale e Valutazione del Rischio, Dr.ssa Annamaria Colacci la quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la dott.ssa Annamaria Colacci;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare, viste le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione e il disciplinare tecnico (allegato alla convenzione stessa), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali - All. sub A - con ABOCA S.p.A. per l'effettuazione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali nell'ambito del progetto di ricerca REACH, così come descritte nell'art.1 della convenzione;

2. di dare atto che la convenzione decorre dal 15/01/2012 e termina il 14/01/2013;
3. di dare atto inoltre che dalla convenzione di cui al precedente punto 1, ABOCA S.p.A. corrisponderà ad ARPA-ER un importo di Euro 68.526,00 oltre IVA, secondo le modalità di cui all'art. 5 della convenzione stessa;
4. di dare atto altresì che l'entrata di cui sopra, avente natura di "Ricavi per progetti e attività commissionati da terzi", è compresa nel conto economico preventivo annuale e pluriennale come di seguito riportato:

dell'esercizio 2012 per l'importo di Euro 58.725,00 suddiviso nei seguenti Centri di Responsabilità:

€ 40.878 BOPNC

€ 15.552 SEZPR

€ 2.295 SEZRA

e dell'esercizio 2013 per l'importo di Euro 9.801,00 suddiviso nei seguenti Centri di Responsabilità:

€ 6.210 BOPNC

€ 1.296 SEZPR

€ 2.295 SEZRA.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

ARPA

Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna

Via Po 5 - 40139 Bologna

Tel. 051-6223811 - Fax 051-543255

Partita I.V.A. e C.F. 04290860370

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Via Trachini, 17/Via F.Rocchi, 19 40138 - Bologna – Tel.051/396211 - Fax 051/342642

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI CAMPIONI DI ESTRATTI VEGETALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA REACH

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra Arpa - Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna con sede a Bologna, Via Po n.5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della Sezione Provinciale di Bologna, Dott. ssa Maria Adelaide Corvaglia

e

ABOCA S.p.A. Soc. Agric. (Partita I.V.A. 01704430519) con sede legale a Sansepolcro (AR) – Loc. Aboca n. 20 in persona del legale rappresentante Valentino Mercati

PREMESSO CHE

- che con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000 del 27.12.2011 è stato approvato il Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna;
- che il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le attività erogate a decorrere dal 01/02/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.;
- che l'art. 6 del citato Tariffario prevede che, per l'esecuzione di volumi di attività analitiche di valore superiore a Euro 20000, Arpa possa applicare uno sconto del 10% sull'importo complessivo delle prestazioni, previa stipula di apposito accordo con i clienti;
- che ABOCA ha necessità di eseguire analisi di laboratorio finalizzate all'espletamento della propria attività e che tali prestazioni possono essere effettuate dall'Arpa.

SI CONVIENE

Art. 1

Arpa s'impegna all'esecuzione di analisi di laboratorio così come definite nel disciplinare allegato alla presente convenzione quale parte integrante.

Art. 2

Le prestazioni saranno eseguite dall'Arpa, avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone, nei tempi tecnici necessari per le determinazioni analitiche in relazione alle priorità dell'attività istituzionale di Arpa.

Art. 3

ABOCA si impegna ad eseguire i prelievi dei campioni da sottoporre alle analisi di cui all'Art. 1 (Vedi disciplinare allegato) secondo le indicazioni fornite dai tecnici ARPA-ER ed a concordare con la Sezione Provinciale di Bologna le modalità di consegna dei campioni da analizzare.

Art. 4

Il costo delle singole prestazioni effettuate da Arpa è pari alla tariffa fissata con D.G.R. n. 2000 del 27 dicembre 2011 decurtata del 10% sull'importo complessivo, come stabilito dall'art. 6 del Tariffario.

L'impegno di spesa, individuato dalla sommatoria del costo delle prestazioni richieste è di Euro 68.526,00 oltre IVA (21% salvo modifiche) di Euro 14.390,46 (totale Euro 82.231,20).

Art. 5

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, Arpa provvederà ad emettere nei confronti di ABOCA le proprie fatture, secondo le seguenti modalità (vedi disciplinare allegato):

- euro 28.656,00 oltre IVA (21% salvo modifiche) al termine della prima fase dei lavori
- euro 30.069,00 oltre IVA (21% salvo modifiche) al termine della seconda fase dei lavori
- euro 9.801,00 oltre IVA (21% salvo modifiche) al termine della terza fase dei lavori

I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data fattura fine mese sul conto di Tesoreria Arpa con le modalità di versamento indicate nelle fatture emesse da Arpa.

Art. 6

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dal 15 gennaio 2012 e fino al 14 gennaio 2013.

Art. 7

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo in applicazione del DPR 642/72 – art.2 della tariffa all. A – e successive modifiche ed integrazioni e a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico di ABOCA. Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Per Arpa

Per ABOCA S.p.A. Soc. Agric.

Il Direttore
della Sezione provinciale di Bologna

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia)

(Comm. Valentino Mercati)

N. Proposta: PDTD-2012-417 del 07/06/2012

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra ARPA - Sezione Provinciale di Bologna e ABOCA S.p.A per l'effettuazione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali nell'ambito del progetto di ricerca REACH

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/06/2012

Il Responsabile Amministrativo

N. Proposta: PDTD-2012-417 del 07/06/2012

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra ARPA - Sezione Provinciale di Bologna e ABOCA S.p.A per l'effettuazione di test tossicologici ed ecotossicologici per la valutazione della sicurezza di campioni di estratti vegetali nell'ambito del progetto di ricerca REACH

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/06/2012

Il Responsabile Amministrativo
